

1 SETTEMBRE 2020

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

OGGETTO: SETTORE ASSISTENZA: INTERVENTI A SOSTEGNO PROGETTO STUDENTI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE A.A. 2020/2021

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari;

considerato che il tema dell’immigrazione è sempre più attuale nel nostro Paese che rappresenta, per la sua posizione geografica, il primo naturale approdo per tante persone che cercano di fuggire da situazioni di guerra o persecuzione, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose;

vista la necessità di costruire un “percorso formativo” per i giovani studenti con status di protezione internazionale o richiedenti asilo, a ragione della loro particolare vulnerabilità, favorendo la prosecuzione o l’avvio a un corso di studi al fine di un proficuo inserimento nel contesto sociale;

la Provincia di Trento e l’Università di Trento hanno lavorato a un progetto sperimentale di accoglienza, siglando in data 11 luglio 2016 un protocollo d’intesa che vede tra gli scopi prioritari la promozione di politiche che favoriscano la cooperazione internazionale, perseguendo progetti di integrazione culturale;

con lo stesso protocollo la Provincia Autonoma di Trento, attraverso il CINFORMI – Centro Informativo per l’immigrazione e l’Università di Trento, si impegnano, per ciascun anno accademico, ad agevolare l’accesso al percorso universitario per massimo 5 studenti richiedenti/titolari di protezione internazionale presenti sul territorio provinciale nell’ambito dei progetti di accoglienza gestiti dalla Provincia;

il Senato Accademico, con deliberazione di data 27 aprile 2016 per l’a.a. 2016/2017, di data 5 luglio 2017 per l’a.a. 2017/2018 e successivi, ha definito “l’ammissione di richiedenti asilo politico all’offerta formativa dell’ateneo e i requisiti per il mantenimento dello status di ammesso al progetto”;

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 23 luglio 2020, è stata approvata la Convenzione tra l’Università degli studi di Trento e l’Opera Universitaria per la gestione di attività e servizi di comune interesse per l’anno 2020 dove all’art. 7 si stabilisce che, in accordo con il

protocollo d'intesa siglato tra l'Università di Trento e la Provincia Autonoma di Trento e con il Progetto sperimentale per l'accoglienza in Università di richiedenti asilo politico presenti in Trentino, l'Opera Universitaria assegnerà vitto e alloggio gratuito agli studenti richiedenti/titolari di protezione internazionale individuati da Unitrento, iscritti a un corso di studio o iscritti a corsi singoli nel caso ciò fosse necessario per l'inserimento nella comunità universitaria, nel rispetto di specifici requisiti di merito;

la Commissione Assistenza nella seduta del 5 settembre 2017 ha proposto l'applicazione di specifici requisiti di merito che tengano conto della particolare situazione degli studenti;

per gli studenti già ammessi al Progetto a partire dall'a.a. 2016/2017 e per i nuovi studenti ammessi al Progetto per l'a.a. 2020/2021, come riportato negli allegati A e B parte integrante del presente provvedimento, l'Opera Universitaria, in accordo con l'Università di Trento, partecipa al Progetto sostenendo per l'a.a. 2020/2021 le spese di vitto (due pasti giornalieri ed eventuale colazione) e alloggio per gli studenti coinvolti, in base alle necessità espresse da Cinformi;

l'allegato B al presente provvedimento riporta l'elenco per esteso degli studenti beneficiari dell'intervento a favore degli studenti richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale; tale allegato, al fine di rispettare il divieto di diffondere dati identificativi di persone fisiche destinatarie di vantaggi economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 31 bis comma 2 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23) non è oggetto di pubblicazione sulla rete internet,

per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco dei beneficiari dell'intervento a favore degli studenti richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale è pubblicato sulla rete internet in forma anonimizzata, come da allegato A al presente provvedimento, in caso di incongruenza tra i dati riportati negli allegati A e B, prevale quanto contenuto nell'allegato B.

tra gli studenti ammessi al progetto, due hanno presentato domanda di borsa di studio in servizi partecipando al "*Bando per l'assegnazione di 100 borse di studio in servizi per studenti con protezione internazionale per l'accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca presso le università italiane a.a. 2020/2021*" promosso dal Ministero dell'Interno e da Crui;

in caso di esito positivo della domanda di borsa di studio e successivo ricevimento dell'importo della borsa di studio in servizi da parte del Ministero dell'Interno e da Crui, l'Università di Trento provvederà a rimborsare all'Opera Universitaria le spese di vitto e alloggio per i due studenti di cui al punto precedente;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il D. Lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30

dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 “*Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia*;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visti gli atti e i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di assegnare, secondo quanto citato nelle premesse, alloggio e vitto a titolo gratuito per l’a.a. 2020/2021 agli studenti ammessi al Progetto, come indicato negli allegati A e B del presente provvedimento;
2. di stimare il costo per il vitto gratuito di cui al punto precedente per una spesa presunta complessiva di € 53.147,04 per i periodi indicati nell’allegato;
3. di imputare il costo di cui al punto 2 alla macrovoce 041012, centro di costo 12 nel seguente modo:
 - a) per € 15.003,48 troverà copertura nel programma di spesa che sarà disposto in sede di approvazione del programma di spesa del nuovo servizio ristorazione per l’anno 2020;
 - b) per € 38.143,56 troverà copertura nel programma di spesa che sarà disposto in sede di approvazione del programma di spesa del servizio ristorazione per l’anno 2021.
4. di demandare a successivo provvedimento l’intervento a favore dello studente individuato negli allegati A e B con c.f. *****94C01Z236G, previa indicazione di Cinformi.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 2

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(PF)